Liceo classico, linguistico e coreutico e artistico

“Ruggero Settimo” - Caltanissetta

**Piano di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo**

Compiti del referente.

Promuovere e coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo
anche secondo il piano delle attività e degli interventi concordato in sede di Osservatorio
regionale e in coerenza con il P.T.O.F. dell’Istituto;
• raccogliere le segnalazioni sulla base del modello predisposto;
• intraprendere concrete e mirate azioni in costante sinergia con il dirigente scolastico;
• coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni
intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe

**NB Da leggere in classe da parte del coordinatore e/ o in occasione dell'Elezione dei rappresentanti di classe studenti e genitori**

**Bullismo e Cyberbullismo
Bullismo: cosa è**

\*Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani.
\*Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un’altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.
\*Implica un’interazione **dinamica e prolungata** tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; I**NTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio** sulla vittima. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull’altro.
**Manifestazioni di bullismo:**
FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;
VERBALE: insultare, deridere, offendere;
INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.
Il bullismo è anche discriminatorio:
⎫ omofobico
⎫ razzista
⎫ contro i disabili

**Bullismo: cosa non è**
\*Uno scherzo: nello scherzo l’intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l’altro.
\*Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell’ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.
\*Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell’interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.

**Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica; pertanto, ex articolo 1 comma 2 legge n. 71/2017** “… per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E INTERVENTO**

**NEL CASO DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AZIONE** | **PERSONE COINVOLTE** |  | **ATTIVITÀ** |
| 1) SEGNALAZIONE |  | Insegnanti | Segnalare presunti episodi di |
|  |  | Personale ATA | bullismo/cyberbullismo attraverso la |
|  |  | Alunni | compilazione del “**MODULO PER LA** |
|  |  | Genitori | **SEGNALAZIONE DI EPISODI DI** |
|  |  |  | **BULLISMO E/O CYBERBULLISMO**”. |
|  |  |  | Il modulo può essere inserito nell'apposita scatola |
|  |  |  | predisposta vicino alle guardiole nei due ingressi |
|  |  |  | o inviato per mail o consegnato in ufficio |
|  |  |  | protocollo o al Dirigente o al Referente per il |
|  |  |  | Bullismo |
|  |  |  | **NB il Modulo va compilato anche in caso di** |
|  |  |  | **segnalazione orale.** |
| 2) RACCOLTA |  | Team bullismo | Raccogliere, verificare e valutare le |
| INFORMAZIONI |  |  | informazioni contenute nei moduli di |
|  |  |  | segnalazione. |
| 3) INTERVENTI |  | Dirigente | Incontri con gli alunni coinvolti |
| EDUCATIVI |  | Team bullismo |  | Interventi/discussione in classe |
|  |  | Coordinatori di | Informare e coinvolgere i genitori |
|  |  | classe/Insegnanti |  | coinvolti |
|  |  | prevalenti | Ribadire regole di comportamento |
|  |  | Consiglio di |  | Counselling |
|  |  | classe/interclasse | Incontri formativi con esperti esterni |
|  |  | Insegnanti |  |  |
|  |  | Alunni |  |  |
|  |  | Genitori |  |  |
|  |  | Psicologi |  |  |
| 4) INTERVENTI |  | Dirigente | Vedi “Statuto degli studenti e delle |
| DISCIPLINARI |  | Consiglio di | studentesse” e Regolamento di disciplina |
|  |  | classe/interclasse | dell’istituto |
| 5) VALUTAZIONE |  | Dirigente | Dopo gli interventi educativi e |
|  |  | Consiglio di | disciplinari, valutare se il problema è stato |
|  |  | classe/interclasse | risolto. |  |
|  |  |  | Se la situazione continua si proseguire con |
|  |  |  | altri interventi. |
|  |  |  | L'attenzione, l'osservazione e il monitoraggio |
|  |  |  | rimangono in ogni caso costanti. |

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO**

NOME e COGNOME di chi segnala:

RUOLO (insegnante, genitore, alunno, ...):

* Che cosa è successo? Descrivere l'accaduto.



* Quando?
* In che luogo?
* Chi è stato? Era da solo o con altri?
* C’erano altre persone nel luogo dove è accaduto il fatto?
* Cosa hanno fatto le persone che erano lì?
* È la prima volta oppure è accaduto altre volte?
* Ne hai parlato con qualcuno?



Data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Nei casi di bullismo o prevaricazioni varie commesse in orario extrascolastico e comunque anche per i fatti accaduti all'interno della scuola è da ribadire la responsabilità civile dei genitori, disciplinata dall’art. 2048 c.c.***

*La responsabilità dei genitori è fondata su di una duplice presunzione di colpa di natura specifica (cd culpa in vigilando e culpa in educando), la quale non consiste tanto nel non aver impedito il verificarsi del fatto ma in una condotta anteriore alla commissione dell’illecito, consistente nella violazione dei doveri inderogabili posti a carico dei genitori dall’art. 147 c.c. (obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole) a mezzo di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.*

Il dato normativo di riferimento è l’art. 2048, co. 1, c.c.

La giurisprudenza prevalente ritiene che la fattispecie di cui all’art. 2048 c.c. abbia natura di responsabilità diretta per fatto proprio colpevole, consistente nella specie nel non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso (Cass. 20322/05, Cass. 4481/01 e Cass. 9815/97).

Essa è fondata su di una duplice presunzione di colpa di natura specifica (ed culpa in vigilando e culpa in educando), la quale non consiste tanto nel non aver impedito il verificarsi del fatto ma in una condotta anteriore alla commissione dell’illecito, consistente nella violazione dei doveri inderogabili posti a loro carico dell’art. 147 c.c. (obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole) a mezzo di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.

La prova liberatoria ex art. 2048 c.c. consiste nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.

“*I genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall’art. 2048 c.c., debbono fornire* *non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore. L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di* *educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 cod. civ.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della prova liberatoria, da apprezzarsi nei termini di cui all’enunciato principio di diritto, aveva escluso la responsabilità dei genitori per le lesioni cagionate dal proprio figlio ad altro minore, colpito alla bocca con una violenta testata nel corso di una partita di calcio, mentre il gioco era fermo e senza aver subito alcuna precedente aggressione da parte del danneggiato) (Cass. 26200/11).*

In sostanza, la gravità della condotta del minore, è, di per sé, sintomo del mancato raggiungimento della prova liberatoria di cui all’ultimo comma della disposizione citata (sul punto, si vedano, inoltre, Cass. 7270/01; Cass. 10357/00; Cass. 5751/98, che ha escluso la prova testimoniale, richiesta dal genitore e tesa a dimostrare la buona e corretta educazione del figlio, sul presupposto che la presunzione di colpa configura una presunzione assoluta).